**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 9 marzo 2010 n. 1347** - *Pres.ff.* Lamberti, *Est.* Dell'Utri - Atac - Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (Avv.ti Cappella e Lodevole) c. Antonelli (Avv. Peraino) e Consiglio di Disciplina dell'Atac (n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Ter, n. 1170 del 1998).

**Pubblico impiego - Provvedimento disciplinare - Destituzione dal servizio - Provvedimento adottato a distanza di molto tempo dalla data di contestazione degli addebiti - Illegittimità - Applicabilità del principio anche nel caso in cui non vi sia alcuna norma che preveda termini di decadenza per il procedimento disciplinare.**

**Anche in assenza di norma che imponga uno specifico termine per la conclusione dell'istruttoria del procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, per principio di carattere generale l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, sicché il protrarsi ingiustificato dell'inerzia della medesima Amministrazione comporta l'esaurirsi di quel potere, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente (alla stregua del principio la Sez. V, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittimo un provvedimento di destituzione di un dipendente dell'Atac - Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma, atteso che tra la contestazione degli addebiti e la destituzione pronunziata dal consiglio di disciplina era intercorso un notevole lasso di tempo - nella specie di ben sedici mesi) (1).**

---

(1) Ha rilevato in particolare la Sez. V con la sentenza in rassegna che non era conducente l'argomentazione secondo cui il periodo sarebbe congruo con riguardo all'elevato numero di dipendenti ed al connesso numero di procedimenti disciplinari, trattandosi di ragioni non oggettive, che denunciano semmai carenze organizzative, dunque imputabili all'Amministrazione e non alla complessità dell'istruttoria.

E neppure soccorreva il fatto che nello stesso periodo il dipendente era rimasto in servizio, giacché la congruità in parola va valutata non in relazione alla percezione del trattamento economico, ma alla situazione di incertezza in cui si trova il dipendente; situazione che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dev'essere contenuta nei limiti di durata strettamente necessari per l'esecuzione dell'istruttoria e non deve essere tale da gravare eccessivamente sulle esigenze del dipendente di certezza sull'esito del procedimento disciplinare.

---

**Documenti correlati:**

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, sentenza 27-6-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cdsap_2006-06-27-2.htm (sull'inapplicabilità del termine di

Uff. Giudiziari

90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare ex art. 9, c. 2, della L. n. 19/90 nel caso di sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. II, parere 12-11-2003, pag.
http://www.lexitalia.it/p/cds/cds2_2003-11-12.htm (sui termini per la conclusione della inchiesta disciplinare e per la conclusione del procedimento, nonchè sulla necessità che gli eventuali atti interruttivi rispondano ai requisiti di forma e di tempo stabiliti dal legislatore).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 21-6-2002, pag.
http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-06-26-6.htm (sui termini per la rinnovazione e per il compimento degli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 17-9-2002, pag.
http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2002-09-17-1.htm (il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare ex L. n. 19/90 è perentorio, ma non è applicabile ai procedimenti che si concludono con una sanzione diversa dalla destituzione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 9-1-2001, pag.
http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-43.htm (sui termini dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti).

---

N. 01374/2010 REG.DEC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 8780 del 1998, proposto da:

Atac - Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Cappella e Cosimo Lodevole, con domicilio eletto presso l'avv. Luciano Cappella in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 28;

***contro***

Giudiziari Ufficiali Sindacato

Antonelli Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Peraino, con domicilio eletto presso l'avv. Antonino Peraino in Roma, via Lucrezio Caro n. 38;

***nei confronti di***

del Consiglio di Disciplina dell'Atac;

***per la riforma***

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II TER n. 01170/1998, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Cappella e Peraino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con atto notificato il 21 ed il 22 settembre 1998 e depositato il 12 ottobre seguente l'ATAC ha appellato la sentenza 10 luglio 1998 n. 1170 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal dipendente signor Lorenzo Antonelli, è stato annullato il provvedimento in data 12 maggio 1995 del Direttore generale, di destituzione del medesimo dal servizio.

A sostegno dell'appello ha dedotto:

1.- Erroneamente il TAR ha condiviso la censura secondo cui la destituzione era stata disposta sul falso presupposto del passaggio in giudicato di sentenza di condanna, giacché al momento della decisione del Consiglio di disciplina effettivamente la stessa sentenza era passata in giudicato, mentre è irrilevante che non lo fosse al tempo della contestazione in quanto non lo richiede l'art. 45, co. 7, del regolamento, né risulta che tale mancato passaggio abbia influito sull'accertamento dei fatti.

2.- Ugualmente è per la censura di mancata contestazione dei fatti posti a base della destituzione, fatti per i quali comunque sarebbe stato assolto e consistenti nella detenzione del silenziatore della pistola detenuta e nel possesso di sostanze stupefacenti. La destituzione è stata difatti inflitta per la detenzione ed il porto dell'arma in luogo pubblico a cui si era accompagnata la detenzione del silenziatore, mentre l'assoluzione (per mancata prova) riguarda l'esecuzione della modifica dell'arma. Quanto al possesso di stupefacenti, il cui uso è stato ammesso dall'incolpato in sede di interrogatorio, se ne è tenuto conto non ai fini

Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari

dell'irrogazione della sanzione bensì a quelli dell'esercizio della facoltà discrezionale di diminuire la sanzione.

3.- Il TAR ha ritenuto tardiva la decisione del Consiglio di disciplina a 16 mesi circa dalla contestazione, ma nessun termine è previsto dall'art. 41 del predetto regolamento, né tale periodo appare irragionevole, tenuto conto che dell'elevato numero di dipendenti e del fatto che in tale periodo il signor Antonelli era in servizio. In ogni caso, lo stesso avrebbe potuto sollecitare il Consiglio di disciplina, ma non lo ha fatto.

4.- Il TAR ha annullato il provvedimento anche perché non sarebbero state svolte indagini e la contestazione degli addebiti è stata firmata dal Direttore generale anziché dal funzionario incaricato delle indagini. Di contro, la relazione in data 2 dicembre 1994, unitamente alla documentazione allegata, comprova che sono state espletate indagini, adeguate ai fatti ammessi dall'incolpato, mentre il Direttore è al vertice della struttura gerarchica e nulla vieta che si sostituisca al funzionario da esso delegato.

L'appellato si è costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni con memoria del 3 novembre 1998.

A seguito dell'inoltro in data 8 gennaio 2009 dell'avviso di Segreteria previsto dall'art. 9, co. 2, della legge n. 205 del 2000 e successive modifiche, in data 18 marzo 2009 è stata ripresentata domanda di fissazione d'udienza sottoscritta personalmente dal legale rappresentante dell'ATAC S.p.A., nel frattempo succeduta all'ATAC.

Con memorie del 3 e 4 dicembre 2009 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi e richieste.

All'odierna udienza pubblica l'appello è stato posto in decisione, previa trattazione orale.

**DIRITTO**

Com'è esposto nella narrativa che precede, si controverte della destituzione dal servizio del signor Lorenzo Antonelli, dipendente dell'ATAC.

Con la sentenza appellata il primo giudice ha ritenuto fondata, tra le altre censure condivise, quella di tardività sia della sanzione inflitta rispetto all'apertura del procedimento disciplinare, sia della contestazione degli addebiti rispetto alla conoscenza dei fatti addebitati.

La Sezione ritiene che detta sentenza vada confermata quanto meno per il profilo concernente il lasso di tempo intercorso tra la contestazione degli addebiti, avvenuta con atto datato 17 gennaio 1994, e l'opinamento, intervenuto solo il 2 dicembre 1994 (dunque oltre dieci mesi dopo), a cui ha fatto seguito la destituzione pronunziata dal Consiglio di disciplina nella seduta del 6 aprile 1995 e comunicata all'interessato con nota del 12 maggio seguente (ossia a distanza di ben sedici mesi).

Non può, infatti, non condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui, pur in assenza di norma che imponga uno specifico termine per la conclusione dell'istruttoria del

Pubblica Amministrazione
Ufficiali Giudiziari
LISUG

procedimento disciplinare, per principio di carattere generale l'amministrazione è tenuta ad esercitare il potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, sicché il protrarsi ingiustificato dell'inerzia della medesima amministrazione comporta l'esaurirsi di quel potere, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.

L'Azienda appellante rileva come nessun termine sia posto dall'all. A) al r.d. 18 gennaio 1923 n. 148, che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. Al riguardo, va ribadito che non vi è necessità di norma specifica, trattandosi di principio generale di cui sono applicazione le norme che in altri settori fissano un determinato termine.

L'ATAC sostiene altresì che l'irragionevolezza del periodo in parola sia stata solo affermata dal TAR e non giustificata. In realtà il TAR, dopo aver tra l'altro osservato che ogni ritardo dev'essere giustificato dalla particolare complessità degli accertamenti istruttori resisi necessari, ha giudicato eccessivo il lasso di tempo intercorso tra la contestazione degli addebiti e l'opinamento di destituzione, rilevando come nel frattempo l'Amministrazione sia restata inerte.

Tanto appare conforme al principio predetto ed a parametri di ragionevolezza, sol che si consideri come neppure in questa sede l'ATAC non giustifichi, a sua volta, le oggettive ragioni per cui dal 17 gennaio 1994 si sia risolta solo il 2 dicembre seguente ad adottare l'opinamento, pur senza svolgere particolari indagini.

A quest'ultimo proposito non soccorre l'argomentazione secondo cui il periodo sarebbe congruo con riguardo all'elevato numero di dipendenti ed al connesso numero di procedimenti disciplinari, trattandosi di ragioni non oggettive, che denunciano semmai carenze organizzative, dunque imputabili all'Amministrazione e non alla complessità dell'istruttoria. E neppure soccorre il fatto che nello stesso periodo il dipendente sia rimasto in servizio, giacché la congruità in parola va valutata non in relazione alla percezione del trattamento economico, ma alla situazione di incertezza in cui si trova il dipendente; situazione che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dev'essere contenuta nei limiti di durata strettamente necessari per l'esecuzione dell'istruttoria e non deve essere tale da gravare eccessivamente sulle esigenze del dipendente di certezza sull'esito del procedimento disciplinare. Infine, non è utile neanche il rilevo secondo cui il signor Antonelli avrebbe potuto sollecitare o mettere in mora il Consiglio di disciplina, chiamato ed esprimersi sull'opinamento, dal momento che già il periodo di oltre dieci mesi trascorso anteriormente all'opinamento stesso appare sufficientemente esteso rispetto alle dette esigenze di certezza del dipendente in ordine all'esercizio a suo carico del potere disciplinare.

In conclusione, anche solo per l'aspetto trattato il provvedimento a suo tempo impugnato deve ritenersi illegittimo, sicché la sentenza appellata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello.

Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

**P.Q.M.**

Pubblica Amministrazione
Ufficiale Giudiziario
LISUG

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2010.

Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari